

ADRIATICA RISORSE S.P.A.

VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA

C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 31 DEL 16.09.2020

IL DIRETTORE GENERALE

TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR) REGOLAMENTO UE 2016/679 -SERVIZIO IN MATERIA DI ATTIVITA' DA DPO/RPD – PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO AVV. NICOLA LOTTI D'ALESSANDRO LA BARBA

Premesso che:

- che con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza della determina A.U. del 16.09.2019 e del proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019.

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD-GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (Data Protection Officer-DPO) (artt. 37-39);
- il Regolamento prevede, altresì, l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR- GDPR).

Considerato che ADRIATICA RISORSE S.p.A. è una Organismo di diritto pubblico - Società in controllo pubblico in house del Comune di Pescara – e, pertanto, è tenuta alla nomina/designazione obbligatoria del DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD-GDPR.

Vista la determina AU del 18.09.2019 con la quale si è proceduto a nominare L'Avv. Nicola LOTTI D'ALESSANDRO LA BARBA - C.F.: LTT NCL 70S28 E435P – P.I.: 02259820682, con studio in via Via Nicola Fabrizi, n. 61 - 65122 Pescara -, DPO della Società, incarico conferito per la durata di 1 (un) anno a decorrere dal 19.09.2019 e, quindi, con scadenza al 18.09.2020.

Considerata la disponibilità manifestata, nel corso di colloquio recentemente intercorso, dall'Avv. Nicola LOTTI D'ALESSANDRO LA BARBA, a garantire la prosecuzione del Servizio di DPO sino al

30.11.2020, periodo necessario per la definizione dei compiti e funzioni conferiti al professionista con la precitata determina AU del 18.09.2019.

Ravvisato, altresì, che detta attività, come da accordi con il professionista, sarà effettuata “a titolo gratuito” alle stesse condizioni, termini e oneri di cui al contratto sottoscritto in data 19.09.2019.

Verificato che, tra il personale interno alla Società, non esiste una figura in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di DPO O RDP.

Considerato, peraltro, che il professionista di cui sopra possiede tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico professionale di cui la normativa ne richiede il possesso.

Visti:

- il CIG di riferimento della procedura, n. Z29298651F;
- la documentazione agli atti di questa Società e nello specifico:
 - l’insussistenza di cause ostative all’affidamento, di cui alla dichiarazione resa dall’Avv. Nicola Lotti D’Alessandro La Barba, ai sensi dell’art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000;
 - la dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3, c. 7, L.136/2010 -, rilasciata dal professionista ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
 - l’autocertificazione di regolarità contributiva previdenziale rilasciata dal professionista, presentata unitamente alla certificazione rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Visto, inoltre, l’art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i “Poteri del Direttore Generale”.

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all’assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell’ufficio.

Visti, infine:

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. nn. 30, 32 e n. 36;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;
- le “linee guida” dell’Autorità nazionale anticorruzione;
- il vigente Regolamento per l’affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”, approvato con determina A.U. del 25.10.2019;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare, dal 19.09.2020 al 30.11.2020, all’Avv. Nicola LOTTI D’ALESSANDRO LA BARBA, C.F.: LTT NCL 70S28 E435P – P.I.: 02259820682, con studio in via Via Nicola Fabrizi, n. 61 - 65122 Pescara, lo svolgimento del Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO), *quale prosecuzione del Servizio affidato al professionista con determina AU del 18.09.2019 e con contratto sottoscritto dallo stesso in data 19.09.2019, periodo necessario per la definizione dei compiti e funzioni conferiti con i richiamati atti.*

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 del DLgs 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di Trattamento Dati (GDPR) Regolamento UE 2016/679, nello specifico per lo svolgimento del Servizio di specifica competenza del DPO;

b) l’oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività e compiti di cui al Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO) di Adriatica Risorse SpA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD- GDPR, che il professionista svolgerà, come da accordi, a “titolo gratuito” con i compiti e le funzioni di cui alla normativa vigente in materia e, *comunque, alle stesse condizioni e termini di cui al contratto sottoscritto in data 19.09.2019.*

c) il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del D.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi e, nello specifico, per le vie brevi;

d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi lo svolgimento regolare del Servizio affidato *con determina AU del 18.09.2019 e con contratto sottoscritto dallo stesso in data 19.09.2019*, richiamato al precedente punto b);

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

f) per il pagamento di quanto dovuto per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni conferite al professionista con la precitata determina AU del 18.09.2019 e contratto sottoscritto in data 19.09.2019, si procederà dietro presentazione della fattura alla quale dovrà esser allegata opportuna dichiarazione di regolare esecuzione/rendicontazione dell'attività svolta;

g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.

h) la penale per la mancata o ritardata fornitura delle attività di cui al Servizio in oggetto è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;

i) così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società dovrà rendere edotto il Professionista incaricato che dovrà rispettare MOGC 231 (Modello Organizzativo gestione controllo) e il PTPC ex L. 190/2012, documentazione in fase di definizione e approvazione da parte dell'Adriatica Risorse SpA, nonché accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico della Società, approvato con determina AU del 20.11.2019;

l) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990.

- 4. di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giovanni D'Aquino

L'originale della presente determinazione è conservato agli atti dell'Azienda.